



SNALS BERGAMO Via Matris Domini,8 24121 Bergamo

MAIL: [segretario.bg@snals.it](mailto:segretario.bg@snals.it) – [consulenza.bg@snals.it](mailto:consulenza.bg@snals.it)  
sito [www.snalsbergamo.it](http://www.snalsbergamo.it)

TELEFONI Consulenza: 035/245986  
fax: 035/214304

**Al Dirigente Scolastico**

**All'Albo sindacale**

**Oggetto** : Orario di servizio dei docenti dopo il termine delle lezioni

Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono regolati dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009, che per effetto del comma 10 art.1 del CCNL 2016-2018 restano pienamente vigenti con inserimento nell'ultimo contratto anche dei docenti del potenziamento e quelli in forma mista tra cattedra e potenziamento. Anche per queste ultime tipologie di docenti valgono le norme contrattuali sull'orario di servizio come esplicitate nei citati articoli.

In particolare si distinguono orario settimanale di lezioni frontali in classe, e orario per l'espletamento delle attività collegiali programmate ( le 40 + 40 ). In più sono obbligatorie le attività di scrutinio, intermedi e finali che non hanno un limite temporale di termine del servizio, oltre a tutte le attività connesse alla funzione docente.

Si ricorda che il comma 4 dell'art.28 recita chiaramente: "***Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze***".

Si precisa altresì che gli obblighi relativi all'orario di servizio di insegnamento settimanale dei docenti cessano con il termine delle lezioni, ricordando che il comma 5 dell'art.28 chiarisce che le 25, 22 o 18 ore settimanali di attività d'insegnamento sono riferite esclusivamente a quanto è decretato dal calendario scolastico delle lezioni

definito a livello regionale, di conseguenza, al termine delle lezioni, cessa anche l'efficacia del sopra citato comma 5.

Per quanto sopra **è del tutto illegittimo chiedere prestazioni orarie sostitutive del servizio di insegnamento in assenza di lezioni o di allievi a cui impartirle, diversamente si configurerebbe un atto di mera presenza a scuola in aperta violazione di un contratto che con chiarezza identifica e finalizza tutte le prestazioni.** Unica eccezione solo nel caso in cui il Collegio docenti abbia preventivamente deliberato e siano state poi attivate eventuali attività di insegnamento nei confronti di allievi presenti a scuola anche dopo il termine delle lezioni.

Per il segretario provinciale  
*Prof. Michele Esposito Lamia*